

TI_GERICHTE 11.2021.173 vom 24. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.173

FR: TI_GERICHTE 11.2021.173 du 24 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 11.2021.173 del 24 gennaio 2024

Regeste

Misure a tutela dell'unione coniugale: custodia alternata e calcolo dei contributi di mantenimento

Erwägungen

E. 2

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023, consid. 1.1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 15 dicembre 2021 (traccia degli invii n. 98._____ e 98._____, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 25 dicembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Inoltrato il 24 dicembre 2021, l'appello dell'istante è così tempestivo, come tempestivo è l'appello della convenuta, presentato il 27 dicembre 2021, ultimo giorno utile.

E. 3

AP 1 acclude al suo appello un ■conteggio intermedio■ del premio per l'assicurazione dell'automobile e la relativa polizza del 24 settembre 2012. In replica essa presenta uno scambio di corrispondenza per posta elettronica fra i patrocinatori delle parti, così come la sua polizza della cassa malati per l'anno 2022, e con lettera dell'11 febbraio 2022 esibisce un contratto di locazione del 3 febbraio 2022. AO 1 acclude alla sua duplice un messaggio di posta elettronica da lui inviata alla moglie il 10 febbraio 2022. Tutta la documentazione prodotta è ammissibile, poiché in cause inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato e vanno presi in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

E. 4

Nella sua replica del 2 febbraio 2022 la moglie chiede che questa Camera ordini al marito giusta l'art. 316 cpv. 3 CPC l'edizione del ■formulario■ fiscale riguardante la successione di sua madre, di tutti gli estratti conto svizzeri ed esteri del marito, gli estratti del conto IBAN CH_____ presso la _____ SA per gli anni 2017–2020 fino al giorno dell'edizione, gli estratti del conto IBAN CH_____ presso la _____ dal 1°

agosto 2021, la ■dichiarazione dei redditi 2020■ e la sua tassazione, se già emessa. Il marito in duplice si oppone all'edizione, sostenendo di avere già documentato i propri redditi. Ora, agli atti figura la tassazione 2019 di lui, che comprende a un sommario esame anche i redditi derivanti dalla successione materna (doc. N). Quanto ai conti su cui sono confluiti tali importi (doc. 6 e 9), come si vedrà in appresso altre specifiche non sono necessarie per accertare a un sommario esame le entrate dell'istante che derivano dall'eredità materna (consid. 10b). Nella misura in cui l'interessata sembra alludere a beni ereditari non dichiarati, essa trascura che solo ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) non bastino per il sostentamento della famiglia – ciò che non è il caso in concreto (consid. 19) – il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, mentre il consumo di patrimonio non si giustifica di regola qualora si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile oppure di beni ricevuti per successione o di attivi investiti nell'alloggio coniugale (DTF 147 III 396 consid, 6.1.3 e 6.1.4 con rinvii; in materia di protezione dell'unione coniugale, più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_399/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 2.1.1; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023, consid. 6a). Nella fattispecie un accertamento su fondi ereditari non dichiarati appare dunque superfluo.

E. 5

Litigiosi rimangono in questa sede la limitazione al 28 febbraio 2022 dell'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (impugnata da quest'ultima), l'affidamento dei figli (impugnato dal marito), la regolamentazione del diritto di visita paterno (impugnato dalla moglie) e il contributo alimentare per la moglie e i figli (impugnato da entrambe le parti). Giova esaminare dapprima le censure sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale e sull'affidamento dei figli, potendo ciò influire sull'entità dei contributi alimentari. I. Sull'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale

E. 5.5

). A tal fine occorre considerare altresì che il minimo esistenziale del diritto esecutivo e la quota d'eccedenza del figlio vanno divisi per principio in proporzione alla cura prestata da ogni genitore e che ognuno di essi ha diritto a una partecipazione al costo dell'alloggio, mentre gli esborsi non divisibili come il premio della cassa malati o il costo dovuto alla cura da parte di terzi sono pagati usualmente da un solo genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 e 4.1.2, in: FamPra.ch 2023 pag. 800). Nel caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate al 30% dal padre e al 70% dalla madre, sicché di regola il fabbisogno dei figli e la loro partecipazione all'eccedenza vanno suddivisi tra i genitori in tale proporzione. In concreto la situazione finanziaria di AP 1, che guadagna soltanto fr. 2370.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3960.– mensili, rispettivamente di fr. 4700.– mensili, non permette alla convenuta di provvedere al fabbisogno in denaro dei figli allorché questi stanno con lei, non disponendo essa di alcun margine. Né AO 1 pretende di farsi carico dei costi fissi dei figli, costi che sono così verosimilmente assunti dalla madre, né sollecita il riconoscimento di una quota per l'alloggio. A un sommario esame egli va chiamato dunque a farsi carico dell'intero contributo di mantenimento in denaro dei figli (sia quando essi sono con lui sia quando essi sono con la madre) e che versi alla moglie per loro il 70% del minimo esistenziale del diritto esecutivo, il 70% della loro quota di eccedenza e gli importi corrispondenti ai citati costi fissi. In definitiva l'istante va tenuto a versare alla moglie in favore di ogni figlio un

contributo di mantenimento di fr. 462.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 280.– [70% di fr. 400.–], costo dell'alloggio fr. 180.– [15% di quello della madre, di fr. 1195.50], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–), oltre a fr. 505.– mensili di partecipazione all'eccedenza (70% di fr. 720.–) e fr. 795.– di accudimento, per complessivi fr. 1762.– mensili fino al 31 marzo 2022. Dopo di allora egli deve corrispondere un contributo di mantenimento di fr. 620.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 280.– [70% di fr. 400.–], costo dell'alloggio fr. 337.50 [15% di quello della madre, di fr. 2250.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–), oltre a fr. 240.– mensili di partecipazione all'eccedenza (70% di fr. 340.–) e fr. 1165.– mensili di accudimento, per complessivi fr. 2025.– mensili. Conseguentemente il contributo alimentare per la moglie risulta, come si è visto, di fr. 1435.– mensili (fabbisogno minimo ■ allargato■ fr. 3960.– più un terzo dell'eccedenza di fr. 1435.–, dedotti il reddito di fr. 2370.– e il contributo di accudimento di complessivi fr. 1590.–) fino al 31 marzo 2022 e a fr. 685.– mensili (fabbisogno minimo ■ allargato■ fr. 4700.– più un terzo dell'eccedenza di fr. 685.–, dedotto il reddito di fr. 2370.– e il contributo di accudimento di complessivi fr. 2330.–) dal 1° aprile 2022.

E. 6

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che la moglie ha sempre espresso il desiderio di trasferirsi altrove e che il marito è intenzionato a tornare nell'abitazione coniugale, sicché ha assegnato in uso l'abitazione alla moglie fino al 28 febbraio 2022 e al marito dopo di allora. Nel suo appello la moglie contestava il termine fissato, non avendo essa ancora sottoscritto alcun contratto di locazione, e dichiarava che si sarebbe trasferita altrove quando avrebbe trovato un alloggio confacente, chiedendo di annullare la limitazione temporale prevista dal Pretore. Per finire il 1° aprile 2022 essa ha traslocato con i figli in un appartamento a R_____. Al proposto l'appello è divenuto così privo d'interesse. Di conseguenza esso va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC). II. Sull'affidamento dei figli e la regolamentazione del diritto di visita

E. 7

Riassunti i criteri determinanti per decidere sulla custodia parentale, il Pretore ha accertato che AO 1 chiede l'affidamento congiunto di N_____ e A_____, ma disciplinato in sostanza come un diritto di visita “allargato”, mentre a suo dire una custodia alternata deve comportare una permanenza dei figli dai genitori pressoché equivalente. Inoltre AP 1 lavora a metà tempo e termina alle ore 13.00. Dispone dunque di tempo maggiore per prendersi cura di figli ancora in tenera età. Onde l'affidamento alla madre, corrispondente secondo il Pretore al bene dei minori (consid. 11). In compenso il Pretore ha previsto per il padre un diritto di visita “allargato” rispetto a quello abituale per figli in età scolastica, assetto già decretato durante l'istruttoria, fissando gli incontri in un fine settimana ogni due dalle ore 17.30 di venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, in ogni giovedì sera con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina e due pranzi a settimana, una settimana durante le vacanze scolastiche autunnali alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendente alternativamente la prima settimana (fino a San Silvestro) e la seconda settimana, una settimana durante le vacanze scolastiche alternativamente di Carnevale, rispettivamente di Pasqua e tre settimane durante le vacanze estive, di cui

almeno due consecutive.

E. 8

Nel suo appello AO 1 chiede nuovamente l'affidamento congiunto. A mente sua i figli non sono più in tenera età e hanno avuto esperienze di vita con entrambi i genitori, anche se in ambiti diversi, il padre occupandosi delle attività sportive, la montagna e lo sci. Inoltre – egli continua – a causa del suo lavoro la convenuta non può condurre i figli a scuola la mattina, ciò di cui si occupa il nonno paterno, né può essere presente a pranzo, tanto che i figli frequentano la mensa scolastica. Per l'interessato, tolti i cinque pranzi alla mensa, l'assetto deciso dal Pretore comporta sull'arco di 15 giorni, considerando tre pasti al giorno, che egli si occupi di 14 pasti su 32 e che i figli pernottino da lui 5 volte su 16. Ciò posto, la permanenza dei figli presso i genitori si equivale, dovendosi considerare non solo il tempo trascorso, ma anche la sua qualità. L'appellante afferma poi che nulla revoca in dubbio le sue capacità educative e che dietro la sua strenua opposizione la moglie cela motivi economici. Quanto al tempo di permanenza da ciascun genitore, l'appellante nega che l'art. 298 cpv. 2 ter CC imponga un'equivalenza e rimprovera al Pretore di avere anticipato sin dall'inizio che avrebbe respinto la custodia alternata per la tenera età di N_____ e A_____. Egli ribadisce così che la custodia alternata è compatibile in concreto con il bene dei figli ed esclude valide ragioni per rifiutarla. Nel suo appello AP 1 contesta la regolamentazione del diritto di visita decisa dal Pretore, chiedendo di togliere i due pranzi infrasettimanali e il pernottamento del giovedì. Essa afferma che in caso contrario i figli sono costretti a spostarsi continuamente, ciò che li disturba, esprimendo per di più l'intenzione di trasferirsi altrove, di modo che non sarà più possibile una simile disciplina. Essa reputa corretto un pranzo la settimana solo fino al momento del suo trasferimento, anche per consentire ai figli di socializzare alla mensa. I figli le avrebbero riferito inoltre – essa continua – che durante una vacanza a Nufenen il padre li ha lasciati soli in casa e in macchina mentre prendeva un aperitivo al bar e non ha mai pranzato con loro più di una volta la settimana. Del resto – essa epilogò – un continuo scambio settimanale è contrario al bene dei figli e il convenuto deve assumere la responsabilità delle sue scelte, avendo egli voluto formare una famiglia con una nuova compagna. a) I presupposti per decidere una custodia alternata a norma dell'art. 298 cpv. 2 ter CC sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3b e 3c con rinvii). Al riguardo basti rammentare che la custodia alternata deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). A tal fine il giudice valuta le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minore. A parte le capacità educative dei genitori, i criteri enunciati sono interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze del caso. La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio ha un ruolo preminente ove si tratti di bambini piccoli, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa è essenziale, viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga

a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre 2022 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 8a). Questa Camera ha avuto modo di ricordare poi che una presa a carico complessiva di circa il 30% può già essere considerata una custodia alternata (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 8; Forni, La custodia alternata, in: RtiD I-2023 pag. 729 con riferimenti). b) In primo luogo, quanto all'idoneità di AO 1 a occuparsi dei figli, non consta che costui abbia lasciato soli N_____ e A_____ varie volte, come sostiene AP 1, mentre le critiche di quest'ultima sulla responsabilità del padre nella disunione dei coniugi sono manifestamente ininfluenti, nulla lasciando supporre che i rapporti tra padre e figli non siano buoni. Dagli atti non risulta poi che tra i genitori sussistano gravi difficoltà di comunicazione o un conflitto marcato e persistente, né che manchi la volontà di cooperare. Del resto l'assetto previsto dal Pretore corrisponde grosso modo a quanto pattuito tra le parti nel corso della procedura ed è applicato dal 6 ottobre 2021 (consid. C) senza incontrare problemi particolari. c) A ragione AO 1 sottolinea inoltre che nella fattispecie i figli non sono più in tenera età. Pochi giorni dopo la decisione del Pretore, N_____ e A_____ (nati il 19 dicembre 2014) hanno compiuto sette anni e ne hanno ora nove. Come detto, la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio svolge un ruolo preminente nel caso di bambini piccoli. In concreto i ragazzi frequentano la scuola elementare e risulta che anche in precedenza erano accuditi dal nonno paterno (doc. L). Né constano altre circostanze che lascino intravedere in concreto la necessità di un accudimento personale. A un sommario esame non si giustifica così un affidamento esclusivo per la tenera età dei figli. In proposito la sentenza del Pretore non resiste alla critica. d) Quanto allo stress che l'assetto deciso dal Pretore genera ai figli e alla circostanza secondo cui trascorrere due pranzi ogni settimana con il padre invece che alla mensa con i loro compagni vada contro il loro bene, dagli atti non emerge che la disciplina prevista dal Pretore, in essere dal 6 ottobre 2021 (consid. C), affatichi i ragazzi. Né AP 1 può essere seguita quando ritiene preferibile per i figli frequentare la mensa scolastica piuttosto che pranzare, per altro soltanto due volte la settimana, con il padre. I figli possono infatti instaurare legami con i compagni anche durante gli altri giorni in cui frequentano la mensa, nell'ambito scolastico e nel tempo libero. e) Riguardo all'impraticabilità di tale regolamentazione dopo il trasloco di AP 1, essa – come si è visto (consid. 6) – si è trasferita a R_____ dal 1° aprile 2022, non lontano da N_____ e raggiungibile in auto nel giro di un quarto d'ora. Non si scorgono dunque motivi per ritenere la distanza tra le abitazioni un motivo che osti a una custodia alternata. f) Relativamente infine alla circostanza che la presa a carico proposta dal marito non potrebbe essere considerata una custodia alternata, contrariamente all'opinione del Pretore anche una custodia di circa il 30% può già – come si è ricordato – essere considerata alternata. E a un sommario esame quanto propone AO 1, in definitiva, raggiunge tale soglia, scostandosi dall'assetto deciso dal Pretore soltanto per la suddivisione paritaria delle vacanze scolastiche. Secondo tale assetto infatti il padre si occupa dei figli dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina ogni due settimane, ogni giovedì sera per la cena con pernottamento e per due pranzi in settimana oltre alle vacanze, quindi per circa un terzo del tempo (cinque notti, cinque cene, sei pranzi). È vero che, come adduce il Pretore, la madre lavora al 50%, e ha più tempo da dedicare ai figli (tant'è che essa deve continuare a occuparsene per due terzi del tempo), ma ciò non impedisce una custodia alternata se questa è conforme al bene dei ragazzi. E in

concreto un tale accudimento è possibile, vista l'idoneità di entrambi i genitori, la sostanziale capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione in vigore dal 6 ottobre 2021 e la breve distanza delle due abitazioni. Di conseguenza, su questo punto l'appello di AO 1 merita accoglimento, onde l'affidamento dei figli A_____ e N_____ alla custodia alternata dei genitori. g) In merito alle modalità della custodia alternata, le critiche di AP 1 sui due pranzi infrasettimanali e la cena con pernottamento del giovedì sono già state trattate (consid. 8d). Circa la richiesta di AO 1 per una presa a carico paritaria dei figli da parte dei genitori durante le vacanze scolastiche, non sussistono motivi per rifiutarla. Al proposito occorre dunque modificare l'assetto deciso dal Pretore e prevedere un riparto paritario delle vacanze tra padre e madre, in considerazione dei rispettivi impegni professionali e delle disponibilità di ferie, con l'usuale alternanza di anno in anno per le vacanze di Natale, Carnevale, Pasqua e autunnali.

III. Sui contributi di mantenimento

E. 9

Il Pretore ha riepilogato anzitutto i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i contributi alimentare in favore dei figli, descrivendo nella fattispecie il metodo "a due fasi" prescritto dal Tribunale federale, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita, dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, nella proporzione di due a uno. In seguito egli ha accertato il reddito del marito in fr. 9700.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 8805.– mensili, reddito da sostanza immobiliare fr. 895.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4588.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo forfettario dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 368.05, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 568.90, leasing dell'automobile fr. 562.–, assicurazione dell'automobile fr. 157.75, imposta di circolazione fr. 14.–, protezione giuridica fr. 18.–, onere fiscale stimato fr. 500.–) finché AO 1 non sarebbe tornato nell'abitazione coniugale e fr. 4517.– mensili dopo di allora (riduzione dei costi dell'abitazione a fr. 1129.– (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, assicurazione dell'economia domestica fr. 68.–). Quanto alla moglie, egli ha calcolato entrate per fr. 2370.– mensili e ha quantificato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3779.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e spese accessorie fr. 790.30 [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 586.65, leasing dell'automobile fr. 499.–, imposta di circolazione fr. 24.75, assicurazione dell'automobile fr. 127.80, onere fiscale stimato fr. 400.–) finché AP 1 sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale e in fr. 4248.70 mensili dopo di allora (costo stimato dell'alloggio fr. 1260.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli]). Il primo giudice ha poi calcolato il fabbisogno in denaro di ogni figlio in fr. 872.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 270.– [15% di quello della madre, di fr. 1800.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione scolastica fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–). Alla luce degli accertamenti che precedono il Pretore ha determinato dall'agosto del 2021 e fino a quando la moglie sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale un'eccedenza di fr. 2359.– mensili, che ha ripartito per fr. 390.– mensili in favore di ciascun figlio e per fr. 786.– mensili in favore di ogni genitore. Egli ha definito così il contributo alimentare per i figli in fr. 1667.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi (fr. 672.– di costi diretti e fr. 605.– come contributo di accudimento [fabbisogno minimo della moglie, riducendo il leasing a fr. 300.–

mensili, di fr. 3580.– mensili meno il reddito di fr. 2370.–, diviso due], quota di eccedenza fr. 390.–) e quello per la moglie in fr. 786.– mensili. Dopo di allora il Pretore ha calcolato un'eccedenza di fr. 1961.– mensili, da ripartire per fr. 326.– mensili in favore di ciascun figlio e per fr. 653.– mensili in favore di ogni genitore. Egli ha ottenuto in definitiva il contributo alimentare per i figli di fr. 1837.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi (fr. 672.– di costi diretti e fr. 839.– di contributo di accudimento [fabbisogno minimo della moglie, riducendo il leasing a fr. 300.– mensili, di fr. 4049.– mensili meno il reddito di fr. 2370.–, diviso due], quota d'eccedenza fr. 326) e quello per la moglie di fr. 653.– mensili.

E. 10

000.– il 5 febbraio 2021 (doc. 6) e di fr. 1000.– mensili su un altro conto (doc. 9), per una media di complessivi fr. 1833.– mensili. Di conseguenza – a sua mente – per calcolare tale reddito in fr. 895.– mensili il Pretore non poteva fondarsi sulla tassazione 2019 della comunione ereditaria (doc. N). a) In prima sede il marito ha sorvolato sulla pretesa della moglie, che chiedeva di stabilire in fr. 1833.– i suoi redditi immobiliari, e sui citati estratti dei conti (doc. 6 e doc. 9), limitandosi ad ammettere le entrate della propria attività lucrativa. Solo nelle osservazioni all'appello della moglie egli si confronta con i citati estratti, sostenendo che quegli accrediti non riguardano redditi immobiliari, le entrate nette essendo decise annualmente alla fine dell'esercizio secondo le integrazioni al fondo di rinnovamento (pag. 5 n. 1). Inoltre nella sua duplica del 16 febbraio 2022 egli contesta che i redditi immobiliari siano da conteggiare, rilevando che essi non hanno contribuito al tenore di vita della famiglia. b) A ragione la moglie rimprovera al marito scarsa trasparenza. Chiamato dal Pretore a presentare un elenco delle sue entrate, egli nulla ha prodotto in merito ai redditi della sostanza immobiliare, salvo la menzionata tassazione del 2019 all'udienza del 20 ottobre 2021, senza ulteriori informazioni. Anche in presenza degli estratti dei suoi conti egli ha negato tali entrate e non ha dichiarato la loro provenienza. Per tacere del fatto che il marito stesso ha esibito una sua lettera del 5 agosto 2021 in cui calcolava indicativamente il reddito della sostanza immobiliare in fr. 1666.– mensili (doc. E, pag. 2 in fondo), già dal doc. N da lui presentato (sul quale si è basato il Pretore per calcolare un reddito di fr. 894.– mensili) emergono a un sommario esame entrate maggiori. Infatti la tassazione del 2019 indica un reddito immobiliare di fr. 30 200.– annui, pari a fr. 2515.– mensili (doc. N). Il Pretore ottiene fr. 894.– mensili considerando la deduzione operata dall'autorità fiscale di ben fr. 19 464.– annui per ■spese di manutenzione immobili■, ma in che cosa consistano spese tanto elevate non è dato di sapere. Ne segue che riconoscere come spese di manutenzione verosimili e ricorrenti quasi il 65% del reddito immobiliare appare esagerato. Tanto più che il marito non ha indicato la provenienza degli accrediti di fr. 1000.– mensili né dell'accredito unico di fr. 10 000.– sui suoi conti. A un sommario esame e in mancanza di altri elementi appare ragionevole riconoscere che il marito percepisca fr. 22 000.– l'anno di reddito netto da sostanza immobiliare, importo che corrisponde a quanto accertato dall'autorità fiscale deducendo un buon 25% per spese di manutenzione. A un esame di verosimiglianza il reddito del marito va così stabilito in fr. 10 640.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 8805.– mensili, reddito immobiliare fr. 1835.– mensili arrotondati). c) Nella duplica spontanea del 16 febbraio 2022 il marito contesta che i redditi immobiliari derivanti da eredità siano mai stati utilizzati per finanziare il tenore di vita della famiglia (pag. 5). Nel suo appello però egli non discute il suo reddito accertato dal Pretore, che ha considerato anche il reddito della sostanza. Nulla rende verosimile poi l'asserzione secondo cui egli non ha usato quelle entrate per il mantenimento della famiglia,

avendo ricevuto l'eredità della madre ben prima della separazione e non avendo presentato estratti di un conto sul quale affluissero simili redditi. Anche in proposito l'obiezione è destinata perciò all'insuccesso.

E. 11

AP 1 contesta altresì il calcolo del proprio reddito da parte del Pretore, sostenendo che le sue entrate ammontano in media a fr. 2476.69 mensili, da cui dedurre l'assegno familiare di fr. 250.– mensili per sua figlia V_____. L'introito si attesta quindi in fr. 2226.70 mensili e non in fr. 2370.– mensili calcolati dal Pretore deducendo dai fr. 2438.85 mensili (doc. 2 e 7) l'assegno familiare per la figlia V_____ di fr. 250.– mensili e riportando l'importo su tredici mensilità. La censura è inconsistente. Il Pretore si è limitato infatti a calcolare su tredici mensilità gli stipendi netti secondo le ultime buste paga presentate dalla moglie, del luglio e agosto 2021 (doc. 2 e 7). L'interessata oppone un calcolo su dodici mensilità, ma non pretende di non avere percepito la tredicesima. A un sommario esame la stima del Pretore è dunque pertinente.

E. 12

Entrambi i coniugi contestano i relativi fabbisogni minimi. Ora, nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c). Le spese di trasferta sono aggiunte, se necessarie, per raggiungere il posto di lavoro. Al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiungono poi, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 5).

E. 13

AP 1 chiede che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 4431.63 mensili fin quando essa avrebbe lasciato l'abitazione coniugale e a fr. 5029.– mensili dopo di allora aumentando a fr. 802.65 mensili la quota del costo dell'alloggio a N_____, a fr. 499.30 mensili il

leasing dell'automobile e a fr. 137.– mensili l'assicurazione del veicolo. Essa propone inoltre di aggiungere al suo fabbisogno fr. 25.– mensili di franchigia della cassa malati, fr. 100.– mensili per il carburante, fr. 6.25 mensili di tassa sui cani e fr. 500.– mensili per spese legali. Le singole voci vanno esaminate separatamente. a) La moglie sostiene che i suoi costi abitativi a N_____ ammontano a fr. 1146.64 mensili, ovvero fr. 1080.14 mensili di oneri ipotecari (fr. 851.77), acqua potabile, tassa fognatura, assicurazione stabile, assicurazione economia domestica (doc. G3), oltre a fr. 66.50 mensili per la manutenzione ordinaria della piscina e della termopompa. Il Pretore le ha riconosciuto fr. 1129.– mensili (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa di fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, premio dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 68.–), mentre non ha ammesso i costi per la manutenzione della piscina né della termopompa perché non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” (consid. 15.1). Sulle ragioni per cui si giustifica di considerare oneri ipotecari di fr. 900.– mensili invece dei fr. 851.77 mensili che la moglie espone si dirà in appresso, esaminando il suo appello sul fabbisogno minimo del marito (sotto, consid. 15b). Quanto ai due abbonamenti per la manutenzione della termopompa e della piscina (doc. G8 e G9), si tratta di spese accessorie dell'abitazione che rientrano nel fabbisogno ■allargato■. Non si tratta invero di interventi puntuali, bensì di abbonamenti annui che rientrano nei costi effettivi dell'alloggio, che risultano agli atti (doc. G8 e G9), che esistevano già al momento della separazione e che il marito non ha contestato. Ne segue che tali costi ascendono a fr. 1195.50 mensili complessivi, di cui fr. 835.– mensili (già dedotto il 30% compreso nel fabbisogno in denaro dei figli) vanno inserite nel fabbisogno minimo della moglie. b) L'interessata rivendica fr. 499.30 mensili di premio leasing perché al marito sono stati riconosciuti importi anche maggiori. Così argomentando, essa trascura tuttavia che il Pretore le ha già riconosciuto un tale esborso nel suo fabbisogno minimo (consid. 15.1 pag. 8). Certo, l'ha riconosciuto per un importo inferiore (fr. 300.– mensili), ma su tale questione si tornerà più tardi (consid. 18). c) La convenuta chiede poi di aumentare a fr. 137.– mensili il premio per l'assicurazione dell'automobile e di inserire nel suo fabbisogno minimo una voce per il carburante di fr. 100.– mensili. Ora, in procedura sommaria il costo di un'automobile privata necessaria per scopi professionali (manutenzione compresa) è generalmente riconosciuto per giurisprudenza nel fabbisogno minimo del coniuge nella misura di fr. –.70/km (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.61 del 4 luglio 2023 consid. 5f con rinvio a RtiD II-2017 pag. 781 a metà). In concreto la moglie per recarsi al lavoro percorre ogni giorno il tragitto da R_____ a C_____ e ritorno (14 km), dunque 275 km mensili in media per 47 settimane lavorative l'anno. Ne segue che alla moglie vanno riconosciuti complessivi fr. 190.– mensili (arrotondati) per i costi d'automobile, importo che già comprende l'imposta di circolazione, il premio assicurativo e il carburante. d) La moglie espone poi nel proprio fabbisogno minimo fr. 2250.– mensili per il costo dell'alloggio dal momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione di N_____, costo stimato dal primo giudice in fr. 1800.– mensili. Il 1° aprile 2022 AP 1 si è poi trasferita in un appartamento di 4.5 locali a R_____, che costa fr. 2250.– mensili, spese accessorie incluse. Considerato che l'abitazione coniugale in cui moglie e figli vivevano (occupata oggi dal marito) consiste in una grande villa su un terreno di 1039 m² con piscina, la spesa non appare eccessiva, se non altro considerando la parità di trattamento. Nel fabbisogno minimo della convenuta va inserito perciò un esborso di fr. 1575.– mensili (fr. 2250.– meno il 30% già compreso nel fabbisogno in denaro dei figli). e) L'interessata pretende di aggiungere al proprio fabbisogno minimo la franchigia della cassa malati per spese mediche, di fr. 25.–

mensili (fr. 300.– annui). I costi della salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua fanno parte – di regola – del fabbisogno minimo di un assicurato, sempre che si riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). In concreto non risulta tut-tavia che la moglie sopporti effettivamente il costo della franchigia. Agli atti figura unicamente la polizza assicurativa che indica la franchigia legale di fr. 300.–. A ragione il Pretore non ha perciò considerato la posta. f) Quanto alla tassa sui cani di fr. 6.25 mensili, il Pretore l'ha rifiutata perché essa non rientra nel fabbisogno minimo “allargato”. L'appellante insiste nel rivendicare la spesa, ma nemmeno discute l'argomentazione del Pretore. Si aggiunga che, comunque sia, una simile tassa non rientra nella nozione di fabbisogno minimo ■allargato■ (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.2010.85 del 1° dicembre 2011 consid. 4b). g) Riguardo alle spese legali di fr. 500.– mensili, l'interessata si limita a rinviare a una sentenza di questa Camera. Il Pretore ha respinto la richiesta perché l'interessata può far capo alla sua quota d'eccedenza per le spese legali, le quali a suo dire non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato”. Ancora una volta l'appellante non si confronta però con la motivazione del Pretore. La questione non può quindi essere vagliata oltre. h) Infine è giusto aggiungere nel fabbisogno minimo “allargato” della moglie, per parità di trattamento nei confronti del marito (consid. 16f), un'indennità forfettaria di fr. 150.– mensili per spese di telefonia e di comunicazione.

E. 14

Nel suo appello AO 1 critica a sua volta il fabbisogno minimo della moglie, chiedendo di ridurlo a fr. 2635.65 mensili fino al momento in cui essa sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale. Egli chiede inoltre di espungere da quel fabbisogno il premio del leasing e dell'assicurazione del veicolo, riconoscendo per spese d'automobile solo fr. 300.– mensili complessivi. Il marito chiede infine di defalcare il costo dell'alloggio fino al momento in cui la moglie si è trasferita da N_____. a) Relativamente al premio del leasing, l'appellante sostiene che la moglie ha concluso il contratto dopo la separazione e a sua insaputa. A suo parere costei poteva accontentarsi di un veicolo meno oneroso, vista la situazione finanziaria della famiglia, come per esempio uno dei mezzi che lui le avrebbe messo a disposizione, oppure poteva far capo ai trasporti pubblici. Egli le riconosce così soltanto fr. 300.– mensili per i costi complessivi dell'automobile (leasing e assicurazione). A un sommario esame però AO 1 non può pretendere che dopo la separazione la moglie utilizzi veicoli di cui nulla è dato di sapere. Né egli revoca in dubbio che durante la comunione domestica la convenuta potesse contare su un'automobile simile all'attuale, ciò che anzi si desume dalla polizza assicurativa (doc. 3 e doc. 2 di appello). A un sommario esame riconoscere un premio leasing di fr. 499.– mensili per una vettura analoga a quella del marito quando a lui sono stati riconosciuti fr. 562.– mensili per lo stesso titolo appare dunque sostenibile. b) Circa le spese dell'abitazione di N_____, l'appellante afferma di assumere tali costi direttamente e che, prevedendoli nel fabbisogno della moglie e dei figli, egli dovrà corrispondere un importo per il pagamento di spese da lui già affrontate. Egli fa valere di essere il solo proprietario dell'abitazione coniugale e di essere l'unico responsabile delle spese connesse all'abitazione. Ora, che il marito dichiara assumere direttamente il costo dell'alloggio e rimanga debitore nei confronti della banca creditrice ipotecaria poco giova, trattandosi di spese necessarie per il sostentamento di moglie e figli cui l'abitazione è attribuita in uso temporaneo, spese che rientravano nel fabbisogno minimo di loro (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4c). Sul pagamento diretto di quegli oneri da parte del debitore alimentare si tornerà in appresso

(consid. 22b). c) Ne deriva che il fabbisogno ■allargato■ della moglie, con la correzione – come si vedrà – del minimo esistenziale del diritto esecutivo per custodia alternata, di fr. 1300.– mensili (consid. 16d), può essere stimato a un sommario esame in fr. 3960.– mensili arrotondati fino a momento in cui la convenuta si è trasferita a R_____ e in fr. 4700.– mensili dopo di allora.

E. 15

Nell'appello AP 1 critica anche il fabbisogno minimo del marito, che chiede di ridimensionare in fr. 3388.– mensili fino a quando costui avrebbe abitato da suo padre e in fr. 4535.29 mensili in seguito. A suo parere per il periodo in cui vive dal padre AO 1 ammette di non essere incorso in spese e chiede pertanto di stralciare la stima di fr. 1200.– mensili riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo di lui, mentre per il periodo successivo essa adduce che gli oneri ipotecari nel 2020 ammontavano a fr. 851.77 mensili (doc. G3), cui essa aggiunge una spesa di fr. 66.50 mensili per la manutenzione ordinaria della piscina e della termopompa, sicché il costo dell'alloggio del marito risulta di fr. 1146.64 mensili. a) Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inserite per principio solo spese effettive, non anche spese teoriche o virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_397/2022 del 17 maggio 20231 consid. 6.2.3 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6). Trattandosi di un costo per l'alloggio, solo le spese effettive o ragionevoli possono essere considerate nel fabbisogno minimo. Se un coniuge non ha (ancora) spese, spetterà a lui far valere il relativo onere non appena avrà stipulato un contratto di locazione. Tutt'al più si può tenere conto di un canone di locazione ipotetico per una durata transitoria, giusto il tempo necessario affinché il coniuge in questione trovi un appartamento, ma ciò deve rimanere un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 5.3, in: FamPra.ch 2020 pag. 435 con richiami di giurisprudenza). È arbitrario ravvisare una situazione transitoria se questa dura da oltre un anno, a maggior ragione se nel frattempo il coniuge interessato non ha intrapreso alcunché per la ricerca di un alloggio (sentenza del Tribunale federale 5A_397/2022 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.3 con rimando). b) L'orientamento che precede è già stato espresso anche da questa Camera (sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020 consid. 7a; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6). Nel caso specifico AO 1 non ha sopportato, finché è stato ospite di suo padre, alcun costo dell'alloggio, né egli pretende il contrario. E presso suo padre egli è rimasto oltre un anno (dall'8 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022), senza avere mai cercato un appartamento, in attesa di rientrare nell'abitazione coniugale. Non si giustifica pertanto di riconoscergli fr. 1200.– mensili per un costo dell'alloggio inesistente. Su quali criteri “equitativi” si fonda al proposito la decisione del Pretore non è dato di comprendere. Al riguardo l'appello di AP 1 si rivela provvisto di buon diritto. c) Per quanto attiene al periodo che fa seguito al rientro di AO 1 nell'abitazione coniugale, il Pretore ha accertato gli oneri ipotecari in fr. 900.– mensili sulla scorta del doc. G3. La convenuta adduce per la prima volta che in realtà tali oneri ammontano a fr. 851.77 mensili. Effettivamente il doc. G3 reca un avviso di scadenza in cui figura l'importo trimestrale di complessivi fr. 2555.30 (fr. 851.77 mensili), ma poi risulta un versamento da parte dei coniugi di fr. 900.– mensili a titolo di “ipoteca”, importo che si evince anche dal doc. 9. A un sommario esame per gli oneri ipotecari e gli ammortamenti giova riferirsi perciò alla somma di fr. 900.– mensili, importo che va riconosciuto anche alla moglie per il lasso di tempo in cui essa ha occupato l'abitazione coniugale.

E. 16

Il marito contesta anch'egli il calcolo del proprio fabbisogno minimo, che chiede di fissare in fr. 8043.62 mensili aumentando a fr. 1800.– mensili il costo dell'alloggio prima del rientro nell'abitazione di N_____ e a fr. 93.16 mensili l'imposta di circolazione del veicolo. Egli propone inoltre di aggiungere una spesa di fr. 500.– mensili per l'uso dell'automobile, fr. 300.– mensili per l'accudimento dei figli, fr. 100.– mensili per costi della salute non coperti dalla cassa malati, come pure l'ammontare della tassa Serafe, la spesa per telecomunicazioni e la quota della Rega. Le singole voci vanno esaminate separatamente. a) In merito al costo dell'alloggio prima del ritorno nell'abitazione coniugale l'appellante asseriva che la moglie non ha mai contestato l'importo da lui dichiarato. Si è appena visto tuttavia che, comunque sia, in quel periodo egli non ha fatto fronte ad alcun onere locativo (consid. 15a). Sul tema non è il caso perciò di tornare. b) Relativamente ai costi d'automobile, l'appellante sostiene di avere reso verosimile con il doc. G13 l'ammontare dell'imposta di circolazione (fr. 93.16 mensili), mentre il Pretore si è fondato sul doc. G13 per calcolarla in fr. 14.– mensili. Egli fa valere inoltre di incorrere in costi per l'uso del veicolo di fr. 500.– mensili, cifra non contestata dalla moglie, la quale neppure ha contestato che egli percorra 10 000 km l'anno, cui si aggiungono ancora altri oneri. In realtà, contrariamente a quanto egli assume, la moglie non ha mai riconosciuto la spesa da lui esposta, chiedendone anzi l'“eliminazione” dal fabbisogno minimo di lui (duplica, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 7). Sta di fatto che il marito, allo stesso modo della moglie, ha diritto a vedersi riconoscere i costi d'automobile nella misura di fr. –.70/km (consid. 13c). Egli afferma di percorrere 10 000 km l'anno, ma abita e lavora a N_____ e già riconoscergli costi d'automobile appare generoso. D'altro lato con il trasferimento dei figli a R_____ (circostanza concretatasi in pendenza di appello) e con la modalità della custodia alternata (consid. 8) il marito percorre circa 70 km ogni settimana, corrispondenti a una media di 245 km mensili (per andare a prendere i figli e riportarli, data la tratta di 10 km tra N_____ e R_____, e ciò per 42 settimane l'anno, escludendo le 10 settimane di vacanze scolastiche in cui i figli stanno o con il padre o con la madre). Quanto precede permette di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'istante, a un sommario esame, un importo di fr. 170.– mensili (arrotondati) per i costi dell'automobile, somma che comprende anche l'imposta di circolazione, il premio assicurativo e il carburante. c) In merito ai fr. 300.– mensili per l'accudimento dei figli l'appellante sostiene che, indipendentemente dalla custodia alternata, il diritto di visita esteso comporta maggiori costi di mantenimento, dovendo egli provvedere a 14 pasti dei figli su 32 (il 44% dei costi del vitto), ciò che la moglie non contesta. Il Pretore ha respinto la richiesta siccome non giustificata. Ora, l'appellante confonde le nozioni. Un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). AO 1 non pretende di incorrere in un simile ammanco per garantire l'accudimento dei figli. Nondimeno, dandosi custodia alternata (sopra, consid. 8), occorre adattare il minimo esistenziale del diritto esecutivo dei coniugi, suddividendo la differenza di fr. 150.– mensili tra l'importo previsto per una persona sola (fr. 1200.– mensili) e quello per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) in proporzione al tempo che il figlio trascorre dall'uno e dall'altro (RtiD II-2022 n. 4c pag. 611 consid. 8). In concreto fr. 100.– mensili vanno così riconosciuti alla madre (due terzi) e fr. 50.– al padre (un terzo). d) L'appellante rivendica fr. 100.– mensili nel fabbisogno minimo per costi della salute non coperti

dall'assicurazione malattia e spese dentistiche a suo dire non contestate dalla moglie. Il Pretore non ha riconosciuto tali spese perché non documentate, spese che il marito non dimostra nemmeno in questa sede. L'indennità pretesa non trova dunque alcun conforto. e) Quanto ai costi per televisione, Internet e canone radiotelevisivo che il marito chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo, nel fabbisogno ■allargato■ suole rientrare un'indennità fissa per spese di telefonia e di comunicazione di fr. 150.– mensili che può essere riconosciuta, come la medesima indennità può essere riconosciuta alla moglie. f) Riguardo alla quota annua della Rega, il documento presentato in prima sede riguarda il premio del 2020 (doc. G17) per tutta la famiglia, compresa V _____, nata dal primo matrimonio della moglie. Per quanto attiene al periodo dopo la dopo la separazione, nulla è dato di sapere. In circostanze del genere l'appellante deve sopportare le conseguenze della mancata allegazione. g) Circa i costi per l'abitazione di N _____ che il marito ripete ammontare a fr. 1972.– mensili, il Pretore ha riconosciuto – come si è visto – solo fr. 1129.– mensili (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, premio dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile), che vanno portati a fr. 1195.50 mensili per considerare la manutenzione ordinaria della piscina e della termopompa (fr. 66.50 mensili). Quanto alle altre voci che intende aggiungere, il marito trascura che il Pretore ha già inserito nel suo fabbisogno minimo il premio dell'assicurazione sulla vita e i costi dell'elettricità, ancorché questi ultimi facciano già parte del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6d). I costi dell'alloggio vanno dunque confermati in fr. 1195.50 mensili. h) Se ne conclude che il fabbisogno minimo ■allargato■ di AO 1 ammonta a fr. 3585.– mensili fino al 31 marzo 2022 e a fr. 4780.– mensili dal 1° aprile 2022 in poi.

E. 17

Il marito contesta anche il fabbisogno in denaro dei figli, dal quale sostiene doversi stralciare i costi dell'abitazione coniugale a N _____ e lamenta un errore di calcolo per il fatto che il Pretore fissi quei fabbisogni anche nel periodo in cui i ragazzi abitavano ancora nello stabile con la madre. La pretesa è infondata, come si è spiegato per quanto riguarda il fabbisogno minimo della convenuta (consid. 14b). Nondimeno il costo dell'alloggio va aggiornato in fr. 1195.50 mensili (sopra, consid. 16h). A ragione invece il marito fa valere che il costo dell'alloggio dei figli è stato erroneamente calcolato in fr. 1800.– mensili anche prima del trasferimento a R _____. Prima di allora il fabbisogno in denaro di ogni figlio ammontava in realtà a fr. 580.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.– [15% di quello della madre, di fr. 1195.50], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–). Dopo il trasferimento a R _____ il fabbisogno lievita a fr. 740.– mensili per ogni figlio (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50 [15% di quello della madre, di fr. 2250.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).

E. 17.30

fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ogni giovedì sera per la cena con pernottamento e accompagnamento a scuola, a pranzo il martedì e un altro giorno infrasettimanale con ritiro e riporto a scuola, b) alla madre, per il tempo restante, c) durante le vacanze scolastiche alla madre e al padre in misura paritaria, in considerazione dei

rispettivi impegni professionali e delle loro disponibilità di ferie, con usuale alternanza di anno in anno per le vacanze di Natale, di Carnevale, di Pasqua e autunnali. 5. AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: dal 1° agosto 2021 fino al 31 marzo 2022: fr. 1762.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi, fr. 1435.– mensili per la moglie, dal 1° aprile 2022 in poi: fr. 2025.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi, fr. 685.– mensili per la moglie. 7. Nella misura in cui ha assunto direttamente i costi dell'abitazione di N_____, AO 1 potrà compensarne il versamento, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli. 8. Le spese processuali di complessivi fr. 830.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. Le spese dell'appello di AO 1, ridotte a fr. 750.–, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili. IV. Le spese dell'appello di AP 1 di fr. 1500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. V. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello

Il presidente
La cancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 18

AP 1 si duole che per calcolare il contributo di accudimento il premio del leasing inserito nel suo fabbisogno minimo sia stato ridotto a fr. 300.– mensili. Un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). In concreto le condizioni economiche permettono, come si vedrà in appresso, di riconoscere fr. 499.– mensili di leasing e mal si comprende perché tale somma andrebbe decurtata. Di conseguenza il contributo di accudimento va quantificato, nel caso specifico, in fr. 795.– mensili per ciascun figlio nel primo periodo (fr. 3960.– ./ fr. 2370.– : 2) e in fr. 1165.– mensili nel secondo (fr. 4700.– ./ fr. 2370.– : 2).

E. 19

L'applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” fa sì che l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia va suddivisa tra i coniugi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 147 III 301). Il quadro del bilancio familiare che risulta è il seguente: Fino al 31 marzo 2022 reddito del padre fr. 10 640.– reddito della madre fr. 2 370.– fr. 13 010.– mensili, fabbisogno minimo

“allargato” del padre fr. 3 585. fabbisogno minimo “allargato” della madre
 fr. 3 960.– fabbisogno minimo ■ allargato■ di A_____ fr. 580.–
 fabbisogno minimo “allargato” di N_____ fr. 580.– fr. 8 700.– mensili,
 eccedenza da ripartire fr. 4 305.– quota di due sestì (padre e madre) fr.
 1 435 .– quota di un sesto (figli) fr. 720.– mensili,
 mantenimento in denaro di A_____ : fr. 580.– + fr. 720.–
 = fr. 1 300.– mensili, mantenimento in denaro di
 N_____ : fr. 580.– + fr. 720.– = fr. 1 300.– mensili.
 Contributo di accudimento per ogni figlio fr. 795.– mensili, Contributo
 alimentare per la moglie: fr. 3960.– + fr. 1435.– ./ fr. 2370.– ./ 1590.– fr. 1
 435.– mensili. Dal 1° aprile 2022 in poi reddito del padre
 fr. 10 640.– reddito della madre fr. 2 370.– fr. 13 010.– mensili, fabbisogno minimo
 “allargato” del padre fr. 4 780.– fabbisogno minimo “allargato” della madre
 fr. 4 700.– fabbisogno minimo ■ allargato■ di A_____ fr. 740.–
 fabbisogno minimo “allargato” di N_____ fr. 740.– fr. 10 960.– mensili,
 eccedenza da ripartire fr. 2 050.– quota di due sestì (padre e madre) arrotondati
 fr. 685.– quota di un sesto (figli) arrotondati fr. 340.– mensili,
 mantenimento in denaro di A_____ : fr. 740.– + fr. 340.–
 = fr. 1 080.– mensili, mantenimento in denaro di
 N_____ : fr. 740.– + fr. 300.– = fr. 1 080.– mensili.
 Contributo di accudimento per ogni figlio fr. 1 165.– mensili, Contributo
 alimentare per la moglie: fr. 4700.– + fr. 685.– ./ fr. 2370.– ./ 2330.– fr. 685.–
 mensili.

E. 20

Rimane da accertare la quota di partecipazione del marito, che ha la custodia alternata dei figli. Qualora si suddividano la cura e l'educazione del figlio, i genitori devono – in linea di principio e se dispongono di sufficiente capacità contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in natura (DTF 147 III 265 consid.

E. 21

L'interessato contesta anche la decorrenza dei contributi alimentari. A suo avviso la moglie non ha mai sostenuto che egli non abbia fatto fronte ai contributi di mantenimento prima dell'ottobre del 2021, tanto che la corrispondente richiesta è stata presentata a quel momento, né la convenuta ha dimostrato che egli non abbia fatto fronte alle necessità di lei e a quelle dei figli. Il Pretore ha fissato la decorrenza retroattivamente dal luglio del 2021 perché la moglie ha addotto che il marito le aveva tolto l'accesso al conto cui essa attingeva per il mantenimento. L'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere contributi alimentari anche per l'anno precedente l'istanza. A torto il marito pretende perciò che egli si presume avere assolto l'obbligo di mantenimento solo perché la moglie ha chiesto contributi alimentari nell'ottobre del 2021. L'interessato poi non nega di avere azzerato il proprio conto né di avere privato la moglie del diritto di accedervi. Allega unicamente – e in modo vago – come la moglie non abbia dimostrato che egli non ha fatto fronte ai propri doveri. A un sommario esame si giustifica dunque di far decorrere i contributi in questione dall'agosto del 2021, riservata al convenuto la possibilità di compensare gli arretrati con quanto ha già versato (sotto, consid. 22b).

E. 22

Nel suo appello AO 1 chiede infine di essere autorizzato a compensare i contributi di mantenimento arretrati con il suo credito inteso a ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso e a dedurre i costi dell'abitazione di N_____ da lui sostenuti. Il Pretore ha respinto la richiesta perché il contributo alimentare versato in via cautelare risulta inferiore rispetto a quello dovuto nel merito (consid. 18). In questa sede la situazione non cambia. Nulla risultando corrisposto in esubero, su questo punto l'appello riesce così privo d'interesse. Quanto all'autorizzazione di dedurre i costi dell'alloggio dai contributi alimentari, il Pretore l'ha respinta, non ravvisando motivo per prescindere dalla regola secondo cui le spese imputabili a un coniuge non debbano essere effettivamente pagate da lui (consid. 19). Questa Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare può compensare il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9; I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal senso non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro coniuge. Perché il giudice emani un'autorizzazione del genere occorre in ogni modo una richiesta da parte dell'interessato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid 5b con rinvii). In concreto AO 1 dichiara di pagare direttamente i costi dell'alloggio dell'immobile di N_____, occupato fino al 1° aprile 2022 dalla moglie e dai figli (ciò che quest'ultima non ha mai contestato) e ha chiesto espressamente al Pretore di essere autorizzato a eseguire quei pagamenti, ponendoli in deduzione del contributo alimentare per la moglie. La richiesta è legittima di modo che l'appellante va autorizzato a opporre in compensazione, presentando le relative ricevute, oneri ipotecari e spese pagati in luogo e vece della moglie. Al riguardo il suo appello merita accoglimento. VI. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 23

Le spese dell'appello di AO 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene la custodia alternata dei figli e l'autorizzazione di compensare le spese abitative da lui pagate con il contributo alimentare, ma esce sconfitto sui contributi di mantenimento complessivi che aveva chiesto di ridurre e sulla relativa decorrenza. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di porre le spese del suo appello a carico di lui per la metà. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello. Non risultando soccombente, essa non può essere tenuta ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni conviene rinunciare a riscuotere l'altra metà degli oneri processuali e ad assegnare ripetibili.

E. 24

Identico principio vale per le spese dell'appello presentato da AP 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), che ottiene causa vinta sui contributi alimentari e sulla decorrenza, ma soccombe sulla custodia esclusiva dei figli, mentre la richiesta di attribuzione dell'abitazione coniugale era destinata all'insuccesso (decreto presidenziale 3 gennaio 2022 di effetto sospensivo, consid. 3). In definitiva si giustifica così di porre equitativamente le spese di tale appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

E. 25

L'esito dell'attuale giudizio impone di rivedere il dispositivo inerente agli oneri di primo grado, di cui entrambe le parti postulano la modifica, chiedendo vicendevolmente che le spese processuali siano poste interamente a carico della controparte, mentre riguardo alle ripetibili il marito rivendica un'indennità di fr. 1000.– e la moglie di fr. 2000.–. Tenuto conto dell'esito dell'appello, che conferma una parziale soccombenza reciproca, si giustifica di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 26

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2) . Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. Le cause inc. 11.2021.173, 11.2021.180 sono congiunte. II. Nella misura in cui sono ricevibili e non divenuti privi d'interesse, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 3. A_____ e N_____ (nati il 19 dicembre 2014) sono affidati alla custodia alternata dei genitori, i quali esercitano congiuntamente l'autorità parentale, con domicilio presso la madre, come segue: a) al padre un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.